

Avviso comune per l'attuazione dei rinvii di cui all'art. 5, commi 4 bis e 4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'art. 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247

Il giorno 24 del mese di giugno 2008

AICA

Federturismo Confindustria

Filcams CGIL

Fisascat CISL

UilTucs UIL

Premesso che:






• la legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale" ha introdotto, in tema di contratto a tempo determinato, un rinvio ad avvisi comuni sottoscritti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per stabilire:

- a) la durata dell'ulteriore contratto a termine che, in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'art. 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, può essere stipulato fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per una sola volta, qualora, per effetto di successioni di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, si sia raggiunto il termine di trentasei mesi di rapporto, comprensivo di proroghe e rinnovi
- b) le attività stagionali, ulteriori rispetto a quelle definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, per le quali non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001;

• le parti in epigrafe intendono dare attuazione ai rinvii disposti da tale norma di legge;

si conviene quanto segue:

- 1) la durata del contratto a termine che può essere stabilito in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'art. 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247, non può essere superiore ad otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione di secondo livello.
- 2) in relazione alla particolarità del settore turismo, in attuazione al rinvio di cui all'art. 5, comma 4 ter, del decreto legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247, la disciplina di cui al primo periodo del comma 4 bis del suddetto decreto legislativo non si applica nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, art 50 e 54, per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi degli articoli 52 e 55 del CCNL dell'Industria Turistica sottoscritto in data 3 febbraio 2008.
- 3) in relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art 5, comma 4 quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, numero 368, considerata l'esigenza di favorire la stabilizzazione dei lavoratori stagionali e la salvaguardia del patrimonio di professionalità, le aziende terranno prioritariamente conto delle richieste presentate dai lavoratori che abbiano prestato servizio nelle ipotesi di cui agli articoli 50 e 54 del CCNL dell'Industria Turistica siglato il 3 febbraio 2008.
- 4) le disposizioni del presente accordo trovano applicazione con decorrenza 1° gennaio 2008

AICA  Federturismo Confindustria 	Filcams CGIL  Fisascat CISL  UilTucs UIL 
--	---